

STUDIO LEGALE
AVV. Maria Masi
Via Nicolò Paganini n.2
80048 Sant'Anastasia (NA)
Tel.fax 0815308125

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –
SEDE DI ROMA**

–sez- I Quater – ud.12.11.2019

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI in relazione al procedimento N. RG
11643/2019**

Nell'interesse del sig. **CIOFFI Fabio**, nato a Pollena Trocchia (NA) il 12/01/1996 (C.F.: CFFFBA96A12G795D) e residente in Sant' Anastasia (NA) alla Via Nicolò Paganini, nr. 2, rapp.to e difeso dell'Avv. Maria Masi – MSA MRA 68B57F839U- dalla quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al ricorso già in atti la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero fax: 0815308125 o al seguente indirizzo PEC: maria.masi@pecavvocatinola.it;

CONTRO

- **MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.: 97149560589)**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM) -00184, Piazza Del Viminale n. 1 , rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, alla Via Portoghesi, n.12, cap 00186 –RM, , C.F. 80224030587 –

NONCHE'

Sig. Renna Stefano nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 06.12.1998 e residente in Casamassima (BA) alla via Isonzo 7/A – 70010 – c.f. RNNSFN98T06A048L;

- controinteressato

NONCHE' nei confronti di tutti gli altri candidati controinteressati per i quali, dato l'elevato numero di immessi in graduatoria, qualora il Tribunale lo ritenesse necessario ed opportuno si fa istanza di decreto ex art 41 co 4 cpa di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Avverso e per l'annullamento

Del provvedimento del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. in data 13 agosto 2019 per la pubblicazione delle graduatorie per l'avvio al corso di formazione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2 bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 ovvero mediante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblicato G. U.in data 26/05/2017.e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

FATTO

Il ricorrente partecipava al concorso per il reclutamento di 1851 allievi Agenti della Polizia di Stato, per il quale in data 13 agosto 2019 veniva pubblicato in G.U il decreto con il quale si autorizzava l'assunzione di agenti mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di stato pubblicato sulla G. U.in data 26/05/2017.

Avendone capacità, titoli e passione, il ricorrente presentava dunque domanda di partecipazione al suddetto concorso pubblico. Il sig. Cioffi sosteneva gli accertamenti psico fisici relativi al concorso de quo. Avendo riportato giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica, l'odierno ricorrente veniva sottoposto ai successivi accertamenti psicofisici a cura della Commissione Medica come previsto dal bando di concorso di cui sopra, al cui esito positivo era subordinata l'ammissione in graduatori del medesimo bando.

Gli veniva, quindi, somministrata la batteria di test attualmente in uso per le procedure di selezione per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato.

In data 16/07/2019 il CIOFFI veniva escluso dal prefato concorso in quanto giudicato non idoneo al servizio di polizia per carenza dei requisiti fisici previsti dal D.M. 198/03. Nello specifico, l'amministrazione ministeriale motivava il provvedimento in tal senso: *“Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente aisensi dell'art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15”*.

Tale presunto sintomo determinava l'esclusione del ricorrente dal concorso *de quo*.

Ritenendo tale giudizio di non idoneità non corretto, ingiusto ed infondato, il sig. Cioffi effettuava formale istanza di accesso alla documentazione concorsuale, che non veniva tempestivamente riscontrata dall'Amministrazione (doc. 2).

Il sig. Cioffi, successivamente, in data 12.09.2019, si sottoponeva ad accertamenti psicodiagnostici presso l'Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1, presso l'Unità Diagnostica Psichiatria, Dipartimento Salute Mentale, A.l.p.i. Dr Cavalli Paolo 2, dove

veniva sottoposto a “Test Proiettivi e della personalità” (doc.3) che evidenziava l’assenza di patologie psichiche, come da relazione già in atti che si abbiano per ripetute e trascritte.

Nelle more, veniva pubblicata la graduatoria che oggi si impugna nella quale venivano inseriti i candidati ritenuti idonei a sostenere il corso di formazione e ad essere assunti, come sta attualmente avvenendo.

Pertanto, allo luce di quanto sopra è interesse e diritto del ricorrente impugnate la graduatoria compilata all’esito delle prove essendo illegittimo il giudizio elaborato in sede concorsuale poiché atto connesso e conseguente a quello già impugnato e, pertanto da intendersi del pari illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Preliminarmente, INTERESSE AD AGIRE del ricorrente.

Appare evidente la sussistenza nel caso di specie dell’interesse ad agire di parte ricorrente, il quale ha subito un pregiudizio a causa dell’arbitraria scelta della Commissione Medica che ha valutato in maniera generica la condizioni psico- fisica del ricorrente, escludendolo dalla graduatoria che oggi si impugna.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere per errore di fatto e difetto del presupposto- Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 punto 15) del D.M. 30 giugno 2003 n. 198.

All’atto della visita della commissione medica all’uopo istituita ai fini del concorso *de quo* vi è stata una errata valutazione del candidato che ha pregiudicato l’inserimento nella graduatoria oggi impugnata.

La relazione medica proveniente dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL NA 1, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia patologia che potesse giustificare l’esclusione dalla graduatoria de quo del ricorrente.

Il D.M. n. 198/2003, tra l’altro, come già specificato nel ricorso introduttivo, presuppone un accertamento oggettivo e puntuale, ovvero scevro da vizi e/o errori che ne possano pregiudicare la veridicità medico – fattuale mentre, invece con il provvedimento ivi impugnato l’Ente intimato ha giudicato il ricorrente affetto da “*Labilità emotiva in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente aisensi dell’art. 3 comma 2 rif.Tab. 1 punto 15*” che è un mero sintomo che può far

parte di quadri psicopatologici che hanno specifica definizione e configurazione. Viceversa, i non meglio collocati “tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendente” risulta essere un generico e semplice richiamo ad un tratto personologico che, se non collocato in un complesso sindromico più ampio, non corrisponde ad alcuna connotazione psicopatologica.

Ancora, va osservato ancora una volta che nel D.M. 198/2003 non è rinvenibile alcuna traccia o menzione di tale, presunta, patologia. La tabella costituente all. 1 al decreto ministeriale in questione, rubricata "Cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato", recita testualmente:”8. Le imperfezioni ed infermità dell'apparato neuro psichico: a) patologie neurologiche: patologie del sistema nervoso centrale, periferico e autonomo e loro esiti di rilevanza funzionale, epilessia anche pregressa, miopatie a rilevante impegno funzionale; b) disturbi mentali: disturbi mentali dovuti a malattie mediche generali. Disturbi d'ansia attuali o pregressi; disturbi somatoformi e da conversione attuali o pregressi; disturbi fittizi e da simulazione attuali o pregressi; schizofrenia ed altri disturbi psicotici attuali o pregressi; disturbi dell'umore attuali o pregressi; disturbi dissociativi attuali o pregressi; disturbi sessuali e disturbi dell'identità di genere attuali o pregressi; disturbi del sonno attuali o pregressi; ritardo mentale; disturbi da tic; disturbi dell'adattamento; problemi relazionali a rilevanza clinica; disturbi di personalità; disturbi del controllo degli impulsi attuali o pregressi; disturbi della condotta alimentare attuali o pregressi. ... 15) Altre cause di non idoneità: il complesso di imperfezioni o infermità che, specificate o non nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado richiesto per la non idoneità ma che, concorrenti tra loro, rendano il soggetto palesemente non idoneo al servizio nella Polizia di Stato."

Appare evidente che la condizione richiamata nell'impugnato verbale non è annoverabile tra quelle riferite dal D.M. (a differenza di quanto erroneamente affermato dall'amministrazione resistente).

Per poter rendere “il soggetto non idoneo al servizio”, in virtù della suddetta norma, dovrebbero sussistere infermità o malattie di tale gravità da giustificare un chiaro inquadramento mentre invece i due aspetti psichici che la commissione avrebbe individuato per costituire una condizione di inidoneità dovrebbero essere di gravità tali da consentire una compiuta diagnosi psichica che, viceversa, non viene formulata ma si tratterebbe, invece, di lievi imperfezioni, emerse durante un sommario esame clinico durato pochi minuti.

La decisione della Commissione Medica, discrezionale e non ancorata a parametri oggettivi né conformi alla norma, nell'escludere il ricorrente dalla selezione ha pregiudicato il suo diritto ad essere inserito in graduatoria che, di contro è stata compilata e pubblicata in modo illegittimo e per tale ragione si impugna.

In ragione del danno grave e irreparabile derivante e derivabile dall'esecuzione del provvedimento si spiega

Istanza di Sospensione della graduatoria Impugnata

In relazione al *fumus* ci si riporta ai motivi di ricorso. Riguardo al *periculum è in re ipsa* in considerazione del fatto che la compilazione della graduatoria e, conseguentemente, l'esecuzione del provvedimento impugnato determina una situazione di gravissimo pregiudizio per il ricorrente il quale, escluso dal concorso per motivi illegittimi alla luce di quanto argomentato, non potrà essere assunto o ammesso al corso di formazione relativo.

PQM

Il ricorrente come sopra rapp.to e difeso, conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito, voglia in via preliminare sospendere la graduatoria impugnata e, nel merito, annullare la predetta, in ragione dei motivi sopra esposti.

L'avv. Masi dichiara che il contributo da versare è pari ad € 650,00.

Sant'Anastasia /Roma, 29.10.2019

Avv. Maria Masi

